

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91420600370

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

STOA¹ - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TIPO ATTIVITÀ

931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN DONATO 146/2C

C.A.P.

40127

COMUNE

BOLOGNA

PROV.

BO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FRAMNL83C28A944A

CODICE CARICA

1

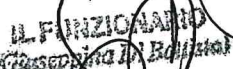
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FRAU MANUELE

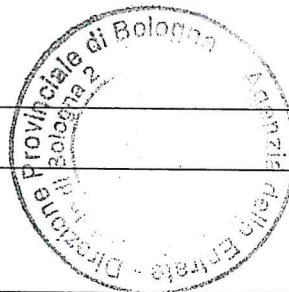
DATA 13/09/2019

TIMBRO
UFFICIO

IL FUNZIONARIO


IL FUNZIONARIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BOLOGNA 2

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

I sottoscritti:

- **Manuele Frau**, nato a Bologna il 28/03/1983, residente ad Anzola dell'Emilia (Bo), Via Chiarini n. 12, codice fiscale FRA MNL 83C28 A944 A;
- **Francesca Giordani**, nata a Bologna il 22/01/1975, residente a Bologna, Via Fioravanti n. 1, codice fiscale GRD FNC 75A62 A944 E;
- **Clizia Merlino**, nata a Lipari il 05/03/1991, residente a Sala Bolognese (Bo), via Gramsci n. 197, codice fiscale MRL CLZ 91C45 E606 S;

CONVENGONO E DICHIARANO QUANTO SEGUE

Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata:

"STOA' - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 2) L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna, attualmente in Via San Donato n. 146/2c, presso la Sede di A.I.C.S. - Comitato provinciale di Bologna, nei confronti del quale si procederà ad affiliazione.

Art. 3) L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che si propone di perseguire i seguenti scopi: la promozione di attività sportive dilettantistiche e la formazione di atleti, di squadre per la partecipazione alle gare sportive e di istruttori federali; ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida ed idonea a favorire lo sport della cultura fisica e della pesistica anche mediante attività esercitate con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico, del Taiji Quan-Qi Gong e del Kungfu-Wushu in particolare, il tutto come meglio indicato nell'art. 2) dello Statuto come sotto allegato.

Art. 4) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dalle parti, si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A"; l'adesione all'Associazione implica l'incondizionata accettazione dello Statuto.

Art. 5) I componenti sottoscrivono ciascuno una quota da Euro 30,00 (trenta/00) e così per complessivi Euro 90,00 (novanta/00), quota annuale per il 2019.

Il Consiglio delibererà nella sua prima riunione eventuali quote supplementari e/o straordinarie per l'anno 2019.

Art. 6) L'Associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo regolato ai sensi dell'articolo 8) dello Statuto allegato. A formare il primo Consiglio Direttivo, che avrà la durata di 5 anni, vengono eletti i sottoscritti soci fondatori nelle persone di Manuele Frau, Clizia Merlino e Francesca Giordani con l'attribuzione della carica di Presidente per il primo, di Vice-Presidente per la seconda e di Tesoriere per la terza.

Art. 7) Gli esercizi sociali decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 8) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, gli associati convengono che i rapporti connessi all'Associazione vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute e, in quanto compatibile, di società semplice.

Art. 9) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto dai fondatori, il 12 Settembre 2019

MANUELE FRAU

Manuele Frau

FRANCESCA GIORDANI

Francesca Giordani

CLIZIA MERLINO

Clizia Merlino





ALLEGATO "A" STATUTO



ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"STOA' - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna, attualmente in Via San Donato n. 146/2c.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea generale dei soci nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7) del presente Statuto.

ART. 2) SCOPI E FINALITA'

L'Associazione, in ossequio alla libertà degli iscritti e senza discriminazioni di genere, etnia, religione ed orientamento sessuale è indipendente da qualunque associazione o struttura politica, sociale, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi degli associati.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo la pratica e l'incremento dell'attività sportiva attraverso la promozione di attività sportive dilettantistiche, la Gestione di Corsi e centri di Avviamento allo Sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e tornei e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive; nonché, ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida ed idonea a favorire lo sport della cultura fisica e della pesistica anche mediante attività esercitate con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico, del Taiji Quan-Qi Gong e del Kungfu-Wushu in particolare nonché altre attività motorie ed altri sport in genere.

L'Associazione, al fine dello svolgimento dell'attività sportiva, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e/o partecipare a federazioni di associazioni

analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3) RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali d'iscrizione;
- b) quote sociali supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali ed oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

ART. 4) ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo finalità, statuto e regolamenti dell'Associazione stessa, versino contestualmente la quota associativa prevista per l'anno in corso e ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Espletate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far parte dell'Associazione. Nei sette giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda del socio, soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi istituzionali dell'Associazione,

mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può domandare, per iscritto entro i sette giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del Consiglio Direttivo sia sottoposta all'Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.

Gli associati accettano all'atto della loro ammissione all'Associazione le norme del presente Statuto e quelle della Federazione nazionale e dell'ente di promozione sportiva A.I.C.S. e/o altre Federazioni a carattere nazionale aventi finalità analoghe, quale il C.O.N.I., alle quali l'Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le direttive.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

Sono associati fondatori quelli presenti al momento della costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale.

Fra gli associati, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative sono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo; non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non ricopre particolari qualifiche all'interno dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare a tali volontari le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per scioglimento dell'Associazione;
- c) per recesso - la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- d) per mancato pagamento della quota annuale entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, ovvero per morosità nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta di versamento;
- e) per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata

contro il socio che abbia violato i doveri statutari e regolamentari o abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. L'esclusione resta sospesa fino alla prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l'altro, a ratificare il provvedimento. Il socio radiato non potrà più essere riammesso.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato al singolo associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro sette giorni dal ricevimento delle contestazioni.

ART. 5) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di frequentare i locali e gli impianti sportivi nel rispetto dei regolamenti, nonché di usufruire dei servizi dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- ad osservare le norme della Federazione nazionale e dell'ente di promozione sportiva A.I.C.S. alla quale l'Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica statuto, regolamenti e direttive;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere comportamenti cordiali e amichevoli all'interno dei locali dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a non tenere comportamenti che gettino discredito sull'Associazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-presidente;

c) il Collegio dei Revisori, qualora l'Assemblea ne ritenga opportuna la nomina.



ART. 7) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, da almeno un terzo degli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che, proponendo l'elenco delle materie da discutere, ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli associati, purché in Italia; per questo motivo la convocazione dell'Assemblea avviene per mezzo di avvisi affissi presso la sede dell'Associazione e/o presso le sedi secondarie, con un preavviso minimo non inferiore a 15 (quindici) giorni. L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.

Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.²

Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di 2 (due) associati; gli associati potranno essere rappresentati anche da membri del Consiglio Direttivo, tranne che nel caso di deliberazioni per l'approvazione dei bilanci e/o per la responsabilità di consiglieri.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e nomina, tra gli intervenuti aventi diritto di voto, il segretario. Il Presidente dell'Assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere tenuta a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne idonea pubblicità.

ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) membri e un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da due soli membri, le deliberazioni dovranno essere assunte con voto unanime, altrimenti la delibera si riterrà respinta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) decidere mediante rifiuto sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione;
- b) provvedere al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, all'amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- c) assumere allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati ed operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi - con la precisazione che per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle

forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione, le possibilità e le necessità associative;

d) adottare provvedimenti disciplinari ed emanare regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'Associazione;

e) compilare i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

f) fissare le quote ordinarie annuali;

g) stabilire eventuali quote suppletive;

h) provvede all'eventuale nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza ed in particolare della Commissione tecnica e della Commissione sportiva, scegliendone i membri fra gli associati e fissandone le attribuzioni;

i) trattare con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale degli sport oggetto;

l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza della carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, le nomine dovranno essere sottoposte a delibera dell'Assemblea che dovrà scegliere tra i primi non eletti in sede di rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e potrà delegare ad altri associati, qualora si renda necessario, lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione per singoli atti o categorie di atti nei più diversi ambiti.

ART. 9) CONSIGLIO DEI REVISORI

I Revisori vengono eletti in numero di tre effettivi dall'Assemblea dei soci – non appena ne ravvisa la necessità – tra coloro, anche non associati, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

L'Assemblea degli associati provvede alla nomina del Presidente, gli altri due sono supplenti.

In caso di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi causa, di un revisore effettivo, ad esso subentra il revisore supplente più anziano d'età che svolgerà l'incarico fino al termine del mandato del collegio.

Il collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

Il collegio dei Revisori vigila sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili

con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I Revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca.

Al termine di ogni riunione, i Revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del collegio dei Revisori.

ART. 10) RENDICONTO CONTABILE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario verrà convocata l'assemblea per l'approvazione del rendiconto contabile economico e finanziario.

ART. 11) FONDO COMUNE

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 12) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità associative.

ART. 13) INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 14) MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il 35% (trentacinque per cento) degli associati; nel caso in cui il numero degli associati fosse inferiore a 5 (cinque), occorrerà che la proposta sia presentata da tutti gli associati all'unanimità.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione sportiva con finalità analoghe.

ART. 15) NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Bologna. 12 Settembre 2019

I fondatori

MANUELE FRAU

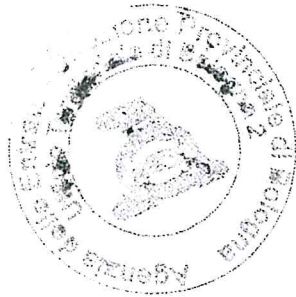
Manuele Frau

FRANCESCA GIORDANI

Francesca Giordani

CLIZIA MERLINO

Clizia Merlino



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrato il 16-9-19 Serie 3 N. 4146
pagato € 820,00
(Euro) 820,00
[Firma]

